



COMUNICATO UFFICIALE N.260/C DEL 9 MAGGIO 2007

Lega Professionisti Serie C

260/907

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall' avv. Mario Pezzati, Presidente, dall' avv. Michele Palmieri e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 4 Maggio 2007 ha assunto le seguenti decisioni:
""

S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **S.S. CAVESE 1919 S.R.L** AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15/5/2007 DIRIGENTE **FARIELLO ANTONIO** (C.U. N.250/C DEL 30/4/2007 GARA CAVESE-TERAMO DEL 29 APRILE 2007).

La società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio dirigente Antonio Fariello la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14 comma 1 lett.e) C.G.S.) fino a tutto il 15 maggio 2007 "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara".

A motivo dell'interposto reclamo si sostiene che le espressioni contestate "non possono essere inquadrate in un contesto offensivo, essendo chiaramente da considerare al di più utilizzate con intento irrispettoso", e si chiede, pertanto, la riduzione di una settimana della suddetta sanzione.

La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva che dal rapporto dell'assistente arbitrale è emerso che al termine della gara, Fariello Antonio dirigente accompagnatore ufficiale, gli aveva detto "oggi siete stati scandalosi, vergogna".

Ad avviso di questa Commissione l'espressione usata dal Fariello deve ritenersi offensiva perché sottintende che gli eventuali errori di valutazione sono stati commessi dai componenti della terna arbitrale col deliberato proposito di danneggiare la propria squadra.

La decisione impugnata appare dunque meritevole di conferma, risultando immune da vizi per quanto attiene sia il titolo di incolpazione, sia la corretta graduazione della sanzione.

260/908

Per questi motivi, la Commissione
delibera
di respingere il reclamo società **S.S. Cavese 1919 S.r.l.-**.
La tassa va addebitata.

S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' **A.C. LUMEZZANE S.P.A** AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE **BRUNI EMANUELE** (C.U. N.242/C DEL
24/4/2007 GARA LUMEZZANE-PORTOGRUARO DEL 22 APRILE 2007).

Con atto in data 24/4/2007 la società A.C. Lumezzane S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.

Successivamente la suddetta, con fax datato 2/5/2007, ha rinunciato al
gravame, per cui si impone ai sensi dell'art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l'addebito
della tassa a norma dell'8° comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la Commissione
dichiara
l'inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società **A.C. Lumezzane
S.p.a.-**.
La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Avv. Mario Pezzati

""

Publicato in Firenze il 9 Maggio 2007

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli